



LEGGE 2 dicembre 2005 n.173

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N. 67 E NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA STESSA LEGGE N. 67/2000**

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 dicembre 2005.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 25 luglio 2000 n. 67 (Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse) è così modificato:

“3.1 L'organizzazione o la gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse sono riservate alla Pubblica Amministrazione che potrà provvedervi direttamente”.

Art. 2

Non è concesso ad altri soggetti all'infuori della Pubblica Amministrazione di svolgere l'attività appartenente alla categoria A (tombola, bingo e similari) e alla categoria E (scommesse) di cui all'articolo 1 del Decreto 19 novembre 2001 n. 113.

Art. 3

Con successiva legge saranno definiti forme e modi con cui la Pubblica Amministrazione potrà svolgere l'attività di cui al precedente articolo 2.

Art. 4

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 dicembre 2005/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
(Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi)

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
(Rosa Zafferani)